



Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia

Elezioni regionali anno 2011

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno 2011, il giorno 11 del mese di novembre, presso i locali del Tribunale di Isernia, in Piazza Tedeschi, si è riunito l'Ufficio Centrale circoscrizionale, composto da:

dott.	Antonio Ruscito	Presidente
dott.	Alfonso Piccialli	Componente
dott.ssa	Valeria Battista	Componente
dott.ssa	Stefania De Martino	Segretario

l'Ufficio,
riunitosi in camera di consiglio;
letto il verbale del 10.11.2011 inviato dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Campobasso;
letta l'istanza di autotutela presentata da Mariaolga Mogavero e Giuseppe Di Fabio per la lista Il Molise di tutti - Frattura Presidente presso l'Ufficio centrale regionale e presso questo Ufficio;
letta l'istanza presentata da Angelo Cefaratti e Antonio Trivisonno per la lista Iorio Presidente - per il Molise volta al rigetto dell'istanza di autotutela di cui sopra;

DELIBERA

quanto segue:

considerato che

- in relazione ai profili esplicitati nella predetta istanza di autotutela, questo Ufficio ha già deliberato con provvedimento del 28.10.2011 rappresentando che: nel totalizzare i voti di lista validi, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve accertare come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione; il compito demandato dalla normativa vigente all'Ufficio centrale circoscrizionale si sostanzia nell'espletamento di un controllo di carattere estrinseco - cartolare delle risultanze del voto evincibili dai predetti verbali; l'apertura delle tabelle di scrutinio costituisce un'ipotesi eccezionale ammissibile, a parere dell'Ufficio, esclusivamente nel caso in cui dalla verifica dei verbali di operazioni di voto emergano incongruenze tali da renderne incompre-

sibili e/o contraddittorie le risultanze; esulerebbe quindi dalle funzioni attribuite all'Ufficio l'espletamento - *sic et simpliciter* - di verifiche di tutte le tabelle di scrutinio qualora le risultanze dei predetti verbali appaiano di per sé coerenti per quanto concerne le espressioni di voto in essi sintetizzate e non presentino alcuna evidente incongruenza; l'Ufficio ha ritenuto di procedere all'apertura dei verbali di scrutinio solo in relazione ad un numero limitato di sezioni facendo stretta applicazione dei suddetti principi (cfr. verbali in atti); in ultimo, l'apertura dei plichi contenenti le schede costituisce attività del tutto esulante dalle competenze dell'Ufficio trattandosi di un controllo rimesso all'Autorità giurisdizionale amministrativa;

- va ulteriormente chiarito che le operazioni di apertura delle tabelle di scrutinio (risultanti da n. 32 analitici verbali) hanno riguardato tutte le sezioni in relazione alle quali dal verbale di operazioni di voto sono emerse incongruenze nelle indicazioni delle espressioni di voto per consentire una verifica incrociata verbale - tabelle di scrutinio;
- per le altre sezioni, *a contrario*, in assenza di elementi sintomatici evincibili dai verbali che denotassero qualsivoglia incongruenza o irregolarità, l'Ufficio non ha ritenuto sussistenti i presupposti per aprire le tabelle di scrutinio;
- nei casi di disposta apertura delle tabelle di scrutinio, si è proceduto alla rettifica di alcuni dati quando l'esame delle predette tabelle ha consentito di chiarire *per tabulas* le incongruenze riscontrate nei singoli verbali provenienti dai seggi;
- qualora invece le tabelle di scrutinio aperte sono risultate corrispondenti ai verbali di operazioni di voto, così trovando conferma le incongruenze ivi rinvenute, si è ritenuto di non poter fare altro che prendere atto delle risultanze definitivamente emerse, esulando dalle attribuzioni dell'ufficio l'apporto di eventuali correzioni e/o modifiche alle espressioni di voto che avrebbero presupposto unicamente l'apertura delle schede (peraltro dal verbale inoltrato da parte dell'Ufficio Centrale Regionale risulta che anche l'Ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso abbia rilevato, dopo aver aperto le tabelle di scrutinio, incongruità);
- giova ulteriormente ribadire che l'attività di apertura delle schede non è demandata dalla legge agli Uffici Centrali Circo-scrizionali in quanto lo spoglio delle schede stesse è consentito esclusivamente in caso di non ultimazione da parte dei competenti seggi elettorali di tali operazioni ed il riesame esclusivamente per i voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- nel caso di specie sono state eseguite dall'Ufficio le suddette operazioni di riesame, mentre non è stato necessario alcuno spoglio atteso che i seggi elettorali hanno tutti completato le operazioni ad essi demandate dalla legge;
- le suddette considerazioni appaiono sufficienti ed esaustive, nei limiti di competenza di questo Ufficio, in relazione alle censure mosse dagli istanti;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di autotutela, mandando al segretario per la comunicazione urgente all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Campobasso ed agli interessati.

dott. Antonio Ruscito

dott. Alfonso Piccialli

dott.ssa Valeria Battista

dott. Stefania De Martino



Presidente

Componente

Componente

Segretario

Antonio Ruscito

Valeria Battista

[Signature]